



U.N.I.C.A. Nautica
Unione Nazionale Imprenditori Charter nautico Associati
Web : www.unicanautica.it e-mail: unicanautica@tiscali.it



Associazione non a scopo di lucro a garanzia della Qualità e tutela dei diritti degli Imprenditori e degli Utenti del Turismo Nautico

Spett.le Ministero dei Trasporti
Direzione Generale per la Navigazione
Divisione 6
Via Dell' Arte n. 16
00144 Roma

Roma, 30 Marzo 2007

Oggetto : Modifiche al Codice della nautica da Diporto

Con riferimento alla Vs prot. 4763 del 14 Marzo 2007 in cui viene richiesta alle organizzazioni di settore di formulare proposte attinenti gli argomenti di interesse al fine di apportare le correzioni attuabili in forza alla delega legislativa attribuita, ci pregiamo allegare alla presente un prospetto riportante sulla colonna di sinistra gli articoli di legge interamente trascritti e sulla colonna di destra i medesimi, rivisitati, evidenziando in rosso le modifiche ed aggiunte da noi porposte.

Ringraziando per averci interpellati ed a disposizione per qualsiasi chiarimento o confronto,
ci è propizia l' occasione per porgere cordiali saluti.

Unica Nautica
Il Presidente
Giuseppe Accardi



D.Lvo 18-07-2005 n. 171

Testo degli articoli che si intendono modificare e note

D.Lvo 18-07-2005 n. 171

Proposte di integrazioni e modifiche

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alla navigazione da diporto.
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alla navigazione da diporto *ed all' uso i commerciale delle unità da diporto.*
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.

Note esplicative alla richiesta di modifica dell' Art. 2

La modifica si rende necessaria in quanto il testo originale, così come predisposto, sembrerebbe escludere tutta una serie di attività, rientranti senza dubbio nel comparto professionale Marittimo, ma proposte con una facciata di fantasia: "Crociera Scuola", "Team-building", "Whale-watching", "sport e formazione linguistica", "Zen e vela d' altura", "Vela-Benessere", "Vela e gourmet" e chi più ne ha più ne metta..., facili escamotage per insinuarsi nelle maglie normative troppo larghe.

E' superfluo rimarcare che per lo svolgimento delle attività sopra menzionate, vi sia certamente a bordo chi si fa carico della conduzione remunerata dell' imbarcazione.

Da notare che, forse per una distrazione, vengono escluse le "Scuole Vela e regata" che, in totale assenza di normativa, controllo sull' evasione fiscale e previdenziale, realizzano fatturati consistenti, laddove la conduzione dell' unità viene affidata a Skipper od istruttori remunerati, privi di titoli marittimi ed assicurazione previdenziale.

La trascrizione dell' impiego commerciale dell' unità sul libretto di navigazione, è un fatto squisitamente amministrativo e pertanto tale annotazione può al momento essere cancellata e ripristinata più volte.

*Ne consegue che taluni proprietari alternano la destinazione d' uso del mezzo, secondo necessità (commerciale e diportistico puro).
 Si consiglia di definire un tempo minimo, tipicamente di 12 mesi, per poter effettuare la modifica in un senso o nell' altro.*

Ad esclusione della Locazione che rappresenta un trasferimento temporaneo di possesso dell' unità, dall' armatore al conduttore che esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi, tutte gli altri utilizzi commerciali citati ed integrati con la ns proposta nell' art. 2, presuppongono la presenza a bordo di qualcuno che assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità in termini professionali e contro compenso.

Per tali considerazioni questi ultimi impieghi commerciali devono essere forzatamente equiparati al noleggio.

Art. 2.

Uso commerciale delle unità da diporto

1. L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:

- a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
- b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Art. 2.

Uso commerciale delle unità da diporto

1. L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando il suo utilizzo da ferma od in navigazione avviene a fronte di un qualsiasi corrispettivo.

Più precisamente:

a) *E' oggetto di contratto di locazione quando una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto, nuda, per un periodo di tempo determinato.*

Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi

b) *E' oggetto di contratto di noleggio quando una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo del nolo pattuito, a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto munita di almeno una persona di equipaggio, per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo, sportivo, culturale o di apprendimento della navigazione e marineria, in zone marine o acque interne concordate tra le parti, da ferma o in navigazione, alle condizioni, prestazioni e servizi accessori, specificati nel contratto.*

L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

Ricadono quindi nel noleggio le seguenti attività: turismo nautico, trasporto per finalità turistiche, attività sportive, culturali e naturalistiche, nonché apprendimento della navigazione ed attività di regata, pratica per il conseguimento della patente nautica, assistenza alle immersioni sportive, divulgazione della cultura nautica nelle scuole, come espresso nell' Art. 52 ecc

c) *Le unità da diporto adibite ad uso commerciale, possono essere utilizzate esclusivamente per l' esercizio dell' attività commerciale: è*



Associazione non a scopo di lucro a garanzia della Qualità e tutela dei diritti degli Imprenditori e degli Utenti del Turismo Nautico

2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, l'esercente presenta all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorità, deve essere mantenuta a bordo.

4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite.

Art. 36
Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto

1. A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.

2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.

3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

4. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presta servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto **avvalendosi della patente nautica**, non è riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.

Art. 37
Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggior

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

pertanto escluso l'utilizzo promiscuo commerciale e diportistico puro. Chiunque a bordo svolga attività dietro corrispettivo, deve obbligatoriamente essere imbarcato dall'armatore ed essere munito degli adeguati titoli professionali marittimi.

2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

La richiesta di cancellazione dell'annotazione di utilizzazione ai fini commerciali ed il suo ripristino non può essere presentata se non trascorsi 12 mesi dall'ultima variazione.

3. Qualora le attività di cui al punto 1 siano svolte con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, l'esercente presenta all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. *nonché la documentazione rilasciata dal paese di bandiera attestante che l'unità è idonea ed adibita all'impiego commerciale menzionato nella dichiarazione presentata.*

Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorità, deve essere mantenuta a bordo.

4. *Qualora si intenda svolgere l'attività commerciale di cui al punto b) con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, l'esercente, oltre a presentare la medesima documentazione di cui al punto 3) è obbligato ad imbarcare, presso il consolato dello stato di bandiera, personale marittimo il cui titolo IMO sia riconosciuto dal paese di bandiera ovvero dallo Stato Italiano*

Art. 36
Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto

1. A giudizio del proprietario o del conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto *non utilizzate a fini commerciali* possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina, il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina e comunque a titolo gratuito.

2. I servizi di bordo *delle imbarcazioni da diporto utilizzate a fini commerciali e delle navi da diporto* sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna *regolarmente imbarcati.*

3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle *imbarcazioni e navi da diporto non utilizzate a fini commerciali* in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

4. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presta servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto *non utilizzate a fini commerciali non è riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.*

Art. 37
Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggior

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,



Associazione non a scopo di lucro a garanzia della Qualità e tutela dei diritti degli Imprenditori e degli Utenti del Turismo Nautico

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio.

Art. 47.
Noleggio di unità da diporto

1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a **scopo ricreativo** in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

Art. 53.
Illeciti amministrativi : Violazioni commesse con unità da diporto

1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilasessantasei euro a ottomiladuecentosessantatre euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto con una abilitazione scaduta, ovvero che non sia in regola con quanto stabilito all'articolo 17 in materia di trascrizione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di un'unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.

*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di imbarcazioni e navi da diporto **utilizzate a fini commerciali.***

Art. 47.
Noleggio di unità da diporto

*1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo **ricreativo , sportivo, culturale o di apprendimento della navigazione e marineria**, in zone marine o acque interne **concordate tra le parti**, da ferma o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.*

Art. 53.
Illeciti amministrativi Violazioni commesse con unità da diporto

1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilasessantasei euro a ottomiladuecentosessantatre euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto con una abilitazione scaduta, ovvero che non sia in regola con quanto stabilito all'articolo 17 in materia di trascrizione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di un'unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.

*4.Bis Chiunque impieghi a bordo, contro compenso, personale non iscritto alla gente di mare ed a quello della navigazione interna o non regolarmente imbarcato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilasessantasei euro a ottomiladuecentosessantatre euro. **la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.***

*4.Ter Chiunque, contro compenso, assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto senza avere conseguito i titoli professionali marittimi prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilasessantasei euro a ottomiladuecentosessantatre euro. **la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.***

4.Quater Chiunque, contro compenso, assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto non essendo regolarmente imbarcato, pur avendo conseguito i titoli professionali marittimi prescritti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro.



Associazione non a scopo di lucro a garanzia della Qualità e tutela dei diritti degli Imprenditori e degli Utenti del Turismo Nautico

4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, non osserva una disposizione del presente decreto o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta euro a cinquecento euro.

5. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà.

6. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione è riportato sulla licenza di navigazione.

**Art. 55.
Esercizio abusivo delle attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto**

1. Chiunque esercita le attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto senza l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero utilizza imbarcazioni da diporto per attività diverse da quelle a cui sono adibite, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilasecentocinquanta a euro ottomiladuecentosessantatré.

2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3.

la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.

4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, non osserva una disposizione del presente decreto o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta euro a cinquecento euro.

5. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà.

6. Per le violazioni di cui ai commi 1, 4 Bis e 4 Quater, si applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione è riportato sulla licenza di navigazione.

6. Qualora la violazione di cui al comma 1 venga commessa da chi conduce in locazione l'unità si applica, in vece della sanzione accessoria, la sanzione aggiuntiva del pagamento di una somma pari al doppio della rata mensile di locazione dell'imbarcazione stessa.

**Art. 55.
Esercizio abusivo delle attività commerciali**

1. Chiunque esercita le attività commerciali di cui all'Art. 2 comma 1, senza l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero utilizza imbarcazioni da diporto per attività diverse da quelle a cui sono adibite, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilasecentocinquanta a euro ottomiladuecentosessantatré.

2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3.

3. E' vietata la pubblicità sotto qualunque forma, riguardante offerte a titolo oneroso di imbarcazioni o navi da diporto battenti bandiera Italiana o straniera, , quando sul libretto di navigazione non sia stata trascritta la regolare autorizzazione all'attività commerciale.

4. entro 90 giorni le amministrazioni competenti dovranno determinare le sanzioni relative ai suddetti illeciti.

5. Alla medesima sanzione soggiace l'organo di informazione pubblicitaria cartacea, via internet ecc, che abbia pubblicizzato imbarcazioni sprovviste della regolare autorizzazione all'attività commerciale.

Il Presidente
Giuseppe Accardi